



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 180/A ... X Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **279** del 29/11/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, c.1 – lett. a), d. lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. - Ordinanza di assegnazione ex art. 552 n. 802/2017 del Giudice dell'Esecuzione relativa al contenzioso 735/15/AL/LO Luigi Campanile c/Regione Puglia.





## Regione Puglia

**Schema di disegno di legge regionale recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante Ordinanza di assegnazione ex art. 552 n. 802/2017 del Giudice dell’Esecuzione relativa al contenzioso 735/15/AL/LO Luigi Campanile c/Regione Puglia.”.**

### Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23.06.2011, n.118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n.126, ha introdotto, mediante l’art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi, maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa.

L’art. 73 dispone, in particolare, che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da diverse fattispecie, fra le quali sono incluse le sentenze esecutive.

Secondo la costante interpretazione proveniente dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti sull’analoga tipologia di debiti fuori bilancio, riconoscibili a norma dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000, l’espressione “sentenze esecutive” va riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell’Ente.

Il citato art. 73 prevede altresì che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Ai sensi del comma 1, lett. a), art.73 del d.lgs.118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante, in relazione al contenzioso 735/15/AL/LO Luigi Campanile c/Regione Puglia, dalla ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bari N. R. G. E. 802/2017, che comporta debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio si espone quanto segue:

- in data 11 giugno 2015, via PEC, l’Avvocatura regionale ha trasmesso, al Servizio Cultura e Spettacolo – ora Sezione Economia della Cultura, ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione di pagamento (decreto n. 2009/2015), notificati in data 08/06/2015, con cui è stato ingiunto alla Regione Puglia il pagamento dell’importo di € 27.000,00 per sorte capitale, € 2.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, liquidate in € 1.591,00, oltre 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge al sig. Luigi Campanile, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale Cinesalento.
- Si fa notare che l’Ass. Cinesalento era già interessata da una procedura esecutiva (CONT. 858/10/RM), in ragione della quale il Servizio Attività Culturali aveva riscontrato la nota prot. n. 11/L/11739 dell’11 giugno 2010 dell’Avvocatura Regionale, con cui si assicurava la sospensione di ogni pagamento in favore dell’associazione stessa e si confermava di aver preso contatti diretti con i dirigenti del Servizio Ragioneria regionale al fine di assicurare il blocco delle somme (nota prot. AOO\_059/0003130 a firma della dott.ssa Labate);





## Regione Puglia

- in data 22 giugno 2015, viene inviata una PEC dal Servizio Rendicontazione Spettacolo all'Avvocatura Regionale con cui si segnala la necessità di acquisire, con cortese urgenza, l'esito del contenzioso 858/10/RM, già richiesto con le mail del 25/07/2012 e del 23/07/2013;
- in data 10 luglio 2015, l'Avvocatura regionale, a mezzo mail inviata alla PEC del Servizio Cultura e Spettacolo, chiede, con la massima sollecitudine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, una dettagliata relazione sui fatti causa, richiesta ribadita in data 16 luglio 2015;
- in data 17 luglio 2015, dagli Uffici del Servizio Cultura e Spettacolo viene anticipata, all'Avvocatura Regionale, la relazione relativa al contenzioso in oggetto.
- Nella relazione, si sottolinea anzitutto come un precedente pignoramento, da parte dell'Ass. Cool Club, abbia causato la sospensione di qualsiasi pagamento in favore dell'A. Culturale Cinesalento. Tale circostanza – si rileva – è, a quella data, rimasta indefinita. Successivamente, l'A.C. Cinesalento ha avuto assegnati ulteriori finanziamenti e ha rendicontato l'attività svolta, evidenziando, per tutte e tre le annualità, un ridimensionamento dell'attività a consuntivo rispetto a quanto programmato e dichiarato in sede di preventivo. L'applicazione dei coefficienti di ricalcolo, sanciti dall'art. 27 co. 4 del Reg. 11/2007, ha determinato una riduzione dell'importo complessivamente liquidabile pari alla somma complessiva di € 12.572,89. Non si è proceduto alla liquidazione per i motivi ostativi di cui alla nota prot. AOO\_059/0003130 del 15/07/2010.
- In quel frangente, essendovi disponibilità di una somma per le liquidazioni delle attività di Spettacolo, oltre il blocco dovuto al pignoramento summenzionato da parte dell'Ass. Cool Club, si decide di procedere alla liquidazione degli importi spettanti all'A.C. Cinesalento, preferendo il rimedio amministrativo dell'autotutela. Nella stessa data, l'Avvocatura regionale prende atto della volontà del Servizio di ricorrere all'istituto dell'autotutela e invita a voler provvedere alla liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, con la massima sollecitudine, onde evitare ulteriori esborsi per l'Amministrazione;
- in data 20 luglio 2015, dal Servizio Cultura e Spettacolo viene trasmessa via mail all'Avvocatura la nota sulla relazione dei fatti di causa nella stesura sottoscritta dal Dirigente ad interim del Servizio, anticipata in data 17 luglio;
- in data 31 luglio 2015, l'Avvocatura regionale viene contattata tramite mail dal Servizio Rendicontazione Spettacolo. In tale occasione, si inviano le copie delle Determinazioni Dirigenziali nn. 148, 149 e 150, emesse in data 28 luglio 2015, con cui si è provveduto a liquidare le somme spettanti all'Associazione Cinesalento per le attività anni 2009, 2010 e 2011. Vengono liquidati in favore dell'Associazione Culturale Cinesalento i seguenti importi: € 4.151,00 per l'anno 2009 (Determinazione n. 148/2015), € 3.310,07 per l'anno 2010 (Determinazione n. 149/2015), € 3.894,74 per l'anno 2011 (Determinazione n. 150/2015);
- in data 29 giugno 2017, l'Avvocatura comunica l'esito del precedente contenzioso n. 858/10/RM/LO, rispetto a cui il creditore aveva rinunciato all'azione in data 10 marzo 2011. Con riferimento, invece, alla procedura esecutiva oggetto della nostra attenzione, l'Avvocatura rileva che "nonostante il creditore abbia dato atto del parziale pagamento da parte della Regione Puglia della somma di € 11.355,81 e abbia indicato nel precetto la somma di € 20.052,07 quale somma effettivamente dovuta, il G.E. – in sede di assegnazione delle somme – ha erroneamente considerato non già l'importo indicato nel precetto dallo stesso creditore ma l'importo pignorato





## Regione Puglia

(ossia la somma precettata aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c.), con conseguente assegnazione di una somma maggiore rispetto a quelle effettivamente richiesta e spettante al creditore)". In tale occasione, l'Avvocatura suggerisce alla Sezione l'opportunità di intraprendere un'iniziativa "finalizzata al recupero della somma indebitamente assegnata in misura maggiore dal G.E. (in quanto pagata dal tesoriere), pari alla differenza fra l'importo di € 30.635,71 riveniente dal decreto ingiuntivo n. 2009/2015 e l'importo di € 20.052,07 indicato dal creditore nel precetto". La Sezione, nelle more, si sta attivando nel senso indicato dall'Avvocatura regionale;

- In data 12 aprile 2017, con nota prot. AOO/024/5031, l'Avvocatura regionale ha trasmesso, al Servizio Cultura e Spettacolo, copia della nota a firma dell'Avvocato incaricato con la quale si invita il Servizio agli adempimenti consequenziali all'Ordinanza di assegnazione ex art. 552 n. 802/2017 del Giudice dell'Esecuzione relativa al contenzioso 735/15/AL/LO Luigi Campanile c/Regione Puglia.

L'ordinanza di assegnazione n. 802/2017, condanna la Regione Puglia al pagamento della somma di € 34.165,45, così imputate:

- ✓ € 30.635,71 a saldo sorte capitale, interessi come per legge all'attualità, compensi, spese e accessori liquidati in favore del difensore, dovuti in forza del decreto ingiuntivo n. 2009/2015 del Tribunale di Bari;
- ✓ € 1.172,74 per spese e compensi di cui al precetto dell'8/11/2016 (inclusi esborsi per n. 2 copie esecuzione D.T., notifica D.T. e tassazione atto giudiziario);
- ✓ € 2.357,00 a saldo compensi e spese della presente procedura esecutiva (di cui € 2.150,00 per compensi, inclusi CAP ed IVA e rimborso spese forfettarie; € 186,00 per esborsi; € 21,00 per spese spettanti al terzo).

Conseguentemente, in forza di quanto disposto dalle citate sentenze, **risulta a carico della Regione una spesa complessiva di € 34.165,45.**

Tutto ciò premesso, dovendo dare esecuzione alle citate sentenze, attesa la necessità di evitare ulteriori aggravii per l'Amministrazione derivanti da ritardati pagamenti, si ritiene opportuno provvedere tempestivamente al pagamento delle spese a carico della Regione, adottando la procedura del riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, c.1 - lett. a) del d.lgs.118/2011 e smi.

All'impegno e liquidazione in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura con imputazione della somma ripartita nel modo seguente:

- € 15.644,19, con imputazione al capitolo 813025 – Fondo unico regionale dello spettacolo. Art 10 Legge regionale n. 6 del 29/04/2004, mediante il prelievo della somma dal cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti (art. 95, L.r. 28/2001), operando una variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- € 18.521,26, con imputazione al capitolo 1317 – "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" C.R.A. 66.03. "

L'Assessore  
Avv. Loredana Capone





# Regione Puglia

## Legge regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, c.1 – lett. a), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi.  
**Ordinanza di assegnazione ex art. 552 n. 802/2017 del Giudice dell'Esecuzione relativa al contenzioso 735/15/AL/LO Luigi Campanile c/Regione Puglia.**

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi)

“Il debito fuori bilancio derivante dall’Ordinanza n. 802/2017 emessa dal Giudice dell’esecuzione, dell’importo totale di € 34.165,45, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, c.1 lettera a), d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126”.

### Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all’ art. 1 si provvede ripartendo la somma complessiva di € 34.165,45 nel modo seguente:

- € 15.644,19, con imputazione al capitolo 813025 – Fondo unico regionale dello spettacolo. Art 10 Legge regionale n. 6 del 29/04/2004, mediante il prelievo della somma dal cap. 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti (art. 95, L.r. 28/2001), operando una variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- € 18.521,26, con imputazione al capitolo 1317 – “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” C.R.A. 66.03. “

